

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1150

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SODANO Tommaso, MALABARBA,
MALENTACCHI e TOGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2002

—————

Provvedimenti urgenti per l’istituzione della terza fascia docente

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da anni si dibatte sullo stato giuridico dei docenti universitari, sulla base di numerose proposte. Nello stesso tempo da anni si è realizzato un ampio consenso fra le forze politiche sulla necessità di riconoscere ai ricercatori universitari, da oltre vent'anni in attesa di un proprio stato giuridico, la funzione docente di fatto esercitata, senza la quale l'università italiana non potrebbe realisticamente funzionare (a maggior ragione dopo l'istituzione delle lauree brevi, coi carichi didattici conseguenti).

Nella scorsa legislatura un provvedimento analogo, dopo un pronunciato esame e nonostante fosse sostenuto da un ampio schieramento di senatori, non è stato approvato. Il rischio è che anche nell'attuale legislatura, l'*iter* del provvedimento venga bloccato, lasciando i ricercatori ancora una volta senza

definizione dello stato giuridico. Proponiamo pertanto che preliminarmente alla discussione di provvedimenti complessivi, si dia un segnale a una categoria in attesa da anni con l'approvazione di una legge breve che sanziona una realtà di fatto. Si fa presente che non si tratta di una promozione *ope legis* ma di un riconoscimento delle funzioni esercitate, per le quali i ricercatori (e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, da tempo assimilati ai ricercatori in tutta la produzione legislativa intervenuta) si sono già sottoposti a un concorso d'ingresso.

La nostra proposta riprende nell'essenziale i punti della proposta presentata nella scorsa legislatura dai senatori di Rifondazione comunista, e tiene conto del dibattito svoltosi nelle Commissioni istruzione della Camera e del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa di un provvedimento organico sul ruolo unico dei docenti universitari, i ricercatori universitari assumono la denominazione di «professori universitari di terza fascia», conservando l'anzianità pregressa e il trattamento economico in godimento. Le stesse disposizioni si applicano agli assistenti di ruolo del ruolo ad esaurimento.

2. I professori universitari di terza fascia, nella unità della funzione docente, vengono utilizzati didatticamente dagli organi didattici ai quali afferiscono, nell'ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente e del settore disciplinare di appartenenza o dei settori affini, con deliberazioni assunte col consenso degli interessati, hanno elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e partecipano con diritto di voto ai consigli di facoltà, di corso di laurea, di dipartimento e di scuola di specializzazione, salvo che per le deliberazioni che concernono le persone dei professori di prima e seconda fascia.

3. L'elettorato passivo dei professori di terza fascia e la loro partecipazione agli organi di governo accademico è definita dagli statuti delle università.

4. I professori di seconda fascia sono eleggibili a tutte le cariche accademiche salvo che a quella di rettore.

